

## □ **Mozione n. 208**

*presentata in data 16 gennaio 2017*

a iniziativa del Consigliere Bisonni

**“Impegno della Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo nazionale per la modifica dell’art. 48 comma 1 bis della legge 229/2016”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha convertito il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungendo all’art. 48 il comma 1 bis che recita: “I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”;

Considerato che:

- per effetto di tale comma 1 bis si realizza l’inequiva situazione che molti cittadini marchigiani residenti nelle zone terremotate, lavorando per imprese che pur avendo le sedi produttive o commerciali nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 hanno domicilio fiscale al di fuori di detti Comuni, si vedono negato il diritto di non avere operate le ritenute alla fonte da parte dei propri sostituti d’imposta;
- sarebbe invece più equo e corretto considerare, ai fini del diritto all’agevolazione fiscale, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Sottolineata:

- l’importanza che tale agevolazione fiscale può avere per molti in questo momento di difficoltà;

### IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale:

- Ad agire presso il Governo nazionale affinché emani al più presto una modificazione della legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 finalizzata alla correzione dell’art. 48 comma 1 bis che consideri, ai fini del diritto al beneficio fiscale, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della legge stessa.